



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SICUREZZA E RELATIVO PIANO DEGLI ORMEGGI
DELL'APPRODO TURISTICO DENOMINATO "MARINA DI PORTO MARANA"**

ORDINANZA N. 21 / 2020

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTE** le Circolari n. 47 Serie I Titolo Demanio Marittimo in data 05 agosto 1996 a firma dell'allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione avente ad oggetto *"Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità in transito"* e prot. M_TRA/PORTI/855 in data 23 settembre 2009 della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: *"Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito"*;
- VISTO** il D.P.R. 02 dicembre 1997, n. 509 *"Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTE** le *"Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici"* ed. Feb. 2002, dell'A.I.P.C.N.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia dei dati personali"* e il Regolamento UE 2016/679 del 16 aprile 2019;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, relativo al *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE"*, come modificato dall'art. 3 c. 7 del cd. *"decreto sviluppo"* (Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) convertito con la legge 12 luglio 2011, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) e modificato dal D. Lgs 229/2017;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, (*"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale"*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (*"Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli stati membri"*);

- VISTA** l'Ordinanza n. 03 in data 19 gennaio 1982 dell'allora Capitaneria di Porto di Olbia inerente *"La disciplina dell'approdo per il diporto nautico di Punta Marana" del Comune di Golfo Aranci*;
- VISTO** l'Atto Formale di Concessione, n°001/2002, Registro Repertorio n°397, stipulato in data 9 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia;
- VISTA** l'Ordinanza n°16/2019 in data 19 Aprile 2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci di *"Approvazione modifica occasionale piano Accosti del porto di Punta Marana"*;
- VISTA** l'istanza datata 28 maggio 2020, presentata dalla Società YACHTING CLUB MARANA s.r.l., acquisita al protocollo n. 3673 del 09 giugno 2020, avente ad oggetto richiesta di approvazione del "Regolamento di sicurezza e relativo Piano degli ormeggi dell'approdo turistico denominato "Marina di Porto Marana";
- RITENUTO** necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, approvare il regolamento di sicurezza e relativo piano degli ormeggi, affinché l'Autorità Marittima, titolare di una posizione di garanzia di livello generale sulle attività connesse alla sicurezza della navigazione possa, in caso di necessità, intervenire proficuamente;
- VISTO** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione per la navigazione marittima approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1953 n. 328 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e da 62 a 107 CN, nonché gli artt. da 59 a 218 RCN, nonché l'art. 104 c.1 lett.t) e v) del Decreto Lgs.vo 31 marzo 1988, n. 112;

RENDE NOTO

Che la presente Ordinanza approva il Regolamento di sicurezza e relativo piano ormeggi dell'approdo turistico denominato "Marina di Porto Marana", in concessione alla Società YACHTING CLUB MARANA s.r.l.;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'annesso (allegato 1) *"Regolamento di sicurezza e relativo piano ormeggi dell'approdo turistico denominato Marina di Porto Marana"*, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza ed entra in vigore in data odierna.

Articolo 2

La presente Ordinanza, emessa unicamente ai fini della sicurezza della navigazione, non esime la Società concessionaria a munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni previsti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione dell'approdo turistico. L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e animali che possano essere causati o emergere durante la gestione dell'approdo turistico.

Articolo 3

Ogni ulteriore disposizione in contrasto o contraria alla presente Ordinanza è da intendersi abrogata. A seguito dell'entrata in vigore della presente Ordinanza questo Ufficio procederà alla formale richiesta di abrogazione dell'Ordinanza n. 03 in data 19 gennaio 1982 dell'allora competente Capitaneria di Porto di Olbia che si intende comunque sostituita dalla presente. L'Ordinanza n. 16/2019 in data 19 Aprile 2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci in premessa richiamata è abrogata.

Articolo 4

I trasgressori alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, saranno puniti:

- a. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
- b. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici), dell'art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione;
- c. art. 650 del Codice Penale laddove se ne rilevi la fattispecie;

e saranno responsabili, anche in termini di oneri di ripristino, di eventuali danni all'ecosistema, a persone, animali o cose.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, del Comune di Golfo Aranci, e pubblicazione alla pagina "*Ordinanze*" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.

Sarà cura del concessionario esporre al pubblico la presente Ordinanza ed esibirla a richiesta degli interessati.

Golfo Aranci, 16 giugno 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELL'APPRODO TURISTICO DI PORTO MARANA

ARTICOLO 1

(Campo di applicazione e normativa di riferimento)

Il presente Regolamento si applica a tutto l'Approdo Turistico denominato "Marina di Porto Marana", ed intende regolamentare le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali, di competenza dell'Autorità Marittima.

Per quanto attiene alle altre attività svolte nel porto, si rimanda alla regolamentazione interna vigente emanata dalla direzione dell'approdo turistico di Marana ed approvata con apposito decreto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.

ARTICOLO 2

NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

2.1 Posti di ormeggio

Le banchine ed i pontili dell'approdo turistico di Porto Marana consentono l'ormeggio riservato a unità (natanti e imbarcazioni) da diporto divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto, corrispondente al Piano di Ormeggi (Allegato "A"):

**Categoria Specchio acqueo in metri (superficie lorda del
posto di ormeggio – Lunghezza x Larghezza)**

I^	5,00 x 2,00
II^	6,00 x 2,25
III^	8,00 x 2,75
IV^	9,00 x 3,00
V^	10,00 x 3,25
VI^	12,00 x 3,75
VII^	14,00 x 4,10
VIII^	15,00 x 4,50
IX^	18,00 x 4,80

L'unità ormeggiabile non può eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 5% (cinque per cento) in lunghezza. Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'unità (compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, etc.).

Ai pontili e banchine non possono attraccare unità aventi pescaggio superiore a mt. 2. Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della propria unità, ovvero riesca ad attraccare un'unità di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio o di pescaggio superiore al massimo previsto, la Società concessionaria potrà disporre l'immediato allontanamento dell'unità, restando a carico dell'utente la responsabilità per danni arrecati.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo i principi dell'arte marinaresca, utilizzando cavi di idonea dimensione e robustezza, in buono stato di manutenzione, della cui efficienza e adeguatezza l'utente è il solo ed unico responsabile in

caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi. L'Utente dovrà provvedere al posizionamento di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero.

In presenza di situazioni particolari che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione, del porto o la pubblica incolumità come, ad esempio, l'imperversare di condizioni meteomarine avverse, il comandante dell'unità è responsabile del rinforzo degli ormeggi.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità devono essere effettuate con modalità adeguate a garantire la sicurezza della navigazione.

Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per lunghi periodi, gli Utenti devono verificare, sotto la propria responsabilità, l'efficienza e la sicurezza degli ormeggi della propria imbarcazione.

Tutte le unità che utilizzano l'approdo, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Per questioni di Sicurezza, le unità provviste di motori fuoribordo, possono ormeggiare di prua o di poppa verso la banchina, tenendo i piedi dei motori fuoribordo immersi nell'acqua (in posizione verticale).

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte ed in alcuni casi boe su catenaria. La manutenzione di tali strutture è a cura della Marina.

Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione permanente, l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

Ciò vale, per le sole cime di ormeggio dalla catenaria a bordo, anche nei periodi in cui l'Utente ha autorizzato ospiti a beneficiare del suo ormeggio o abbia rinunciato temporaneamente ad utilizzarlo a favore della Marina.

L'Utente con contratto di cessione temporanea o in transito è il solo e unico responsabile della adeguatezza ed efficienza della cima di ormeggio da bordo alla banchina e della cima di ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa trovantesi a bordo.

La Marina potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione dei pontili, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

Il comandante dell'unità all'ormeggio deve assicurare al Concessionario dell'approdo la pronta rintracciabilità telefonica per eventuali situazioni di pericolo.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo tale che in caso di incidente od incendio sia possibile il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed alle strutture portuali.

E' vietato ingombrare gli spazi di accesso e di manovra con qualsiasi sporgenza o accessorio dell'imbarcazione che possa arrecare danni a persone o cose.

- 2.1.1** Gli Utenti che hanno acquisito il diritto di utilizzo con scrittura privata dalla Marina di Porto Marana, dovranno rigorosamente rispettare le dimensioni in esso contenute (uguali o inferiori a quelle previste dal Piano di Ormeggi), eventuali variazioni e modifiche possono essere apportate solo esclusivamente dalla Direzione del Porto.

Nel caso la Direzione del Porto, ritenga opportuno modificare i punti 2.1 e 2.1.1 sopra descritti al fine di adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, senza tra l'altro creare modifiche o alterazioni sostanziali, riterrà parte integrante del presente Regolamento di Sicurezza l'**Allegato "A"** classificato come "Piano di Ormeggi".

Qualora invece la direzione del Porto, ritenga opportuno adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, con modifiche o alterazioni sostanziali, lo stesso dovrà richiedere opportuna modifica/variante all'Autorità Marittima.

Il Concessionario, previa comunicazione all'Autorità Marittima o su disposizione della stessa ha la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza o causa di forza maggiore. L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto d'ormeggio per le suindicate esigenze.

Per motivi di sicurezza, per causa di forza maggiore o condizioni meteo avverse, eventuali barche in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse a cura del Concessionario su disposizione o autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Nell'approdo turistico di Porto Marana sono previsti inoltre alcuni tratti di banchina e di pontile destinati all'uso pubblico e cioè alle unità da diporto in transito e per disabili, come da **Allegato "B"**.

Ogni ormeggio viene identificato in luogo con un numero progressivo, cui corrispondono la categoria e, quindi, le sue dimensioni, specificate nel Piano di Ormeggio.

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

2.2 Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto della unità devono recarsi alla Direzione Porto e compilare una "Dichiarazione di Arrivo", su cui verranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione Porto.

L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.

Ogni unità non identificabile verrà ritenuta dalla Marina come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.

Ogni unità o Utente, ritenuto dalla Marina "non gradito" per motivi attinenti a precedenti situazioni (es: vecchi debiti, comportamento non conforme alle regole del porto, ecc.), la Marina può richiederne l'allontanamento del natante, anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

2.3 Manovre in porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle imbarcazioni, ed è quindi assolutamente vietato transitare e stazionare in modo da intralciare le manovre delle altre unità e/o impedire l'operatività delle stesse.

Le unità in entrata ed in uscita dovranno procedere mantenendo la propria dritta.

In applicazione delle norme per prevenire gli abbordi in mare, le unità in uscita dal porto hanno diritto di precedenza rispetto a quelle in entrata. La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica. La navigazione a vela è proibita, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario. Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando



sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità.

Fatta eccezione per i casi di emergenza, la velocità massima consentita all'interno dell'approdo è di 3 (tre) nodi e comunque tale da non produrre sensibile moto ondoso.

E' fatto divieto a tutte le unità di mantenere accesi i fanali di via durante l'ormeggio.

E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le suddette manovre, in particolare per imbarcazioni a motore, moto d'acqua e windsurf.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento di Sicurezza, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione Porto, o dal personale da essa dipendente pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le 21,00, o nel caso di partenza prima delle 08.30 o dopo le 19.30.

Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore è vietato dar fondo all'ancora all'interno dell'Approdo Turistico senza l'autorizzazione della Direzione Porto e davanti l'imboccatura portuale. In caso di autorizzazione della Direzione del Porto, rimane comunque a discrezione di chi dirige la manovra valutare, se necessario, di dar fondo all'ancora per maggiore sicurezza.

2.3.1 Posti di ormeggio al transito

Nell'approdo turistico di Porto Marana, come da normativa vigente, sono previsti alcuni tratti di banchina e di pontili destinati all'uso pubblico e cioè alle unità da diporto in transito e per disabili come da **Allegato "B"**.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero dei posti barca riservati al transito è determinato nell'otto per cento dei posti disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti al transito è stabilito in nr.15 (quindici).

Per unità in transito, si intendono le unità che giungono in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dall'approdo. Dette unità potranno utilizzare gli ormeggi destinati al transito, qualora ve ne sia disponibilità ad esse adeguata.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero dei posti barca riservati al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, è determinato nell'uno per cento dei posti disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti riservato ad unità condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, è stabilito in nr.4 (quattro).

La persona con disabilità che conduce l'unità o la persona che conduce l'unità con disabile a bordo, a pena di decadenza del diritto d'ormeggio, deve comunicare al Concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tal fine, può essere impegnato da altre unità, con esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo la procedura prevista, dovrà essere immediatamente liberato.

L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte del Concessionario e/o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. Detto ormeggio è gratuito dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Oltre suddetto orario deve essere corrisposta la prevista tariffa di ormeggio. Durante l'ormeggio nella fascia oraria gratuita, la fornitura del servizio idrico ed elettrico ed ogni altra tipologia di servizio è soggetta al pagamento della tariffa prevista dal



Concessionario. L'ormeggio in transito può essere utilizzato continuativamente dalla stessa unità per un periodo massimo di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza alla navigazione; in caso contrario l'unità dovrà lasciare l'ormeggio.

Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe non appena l'unità si allontana dallo stesso.

L'utente che utilizza l'ormeggio al transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente regolamento.

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

2.4 Banchina carburanti

L'approdo turistico di Porto Marana è fornito di una banchina appositamente attrezzata, destinata al rifornimento di carburanti.

Le unità che approdano per rifornimento carburanti o per sbarco passeggeri devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.

Alla banchina carburanti è rigorosamente vietato l'ormeggio in seconda andana per le imbarcazioni in attesa di rifornimento.

Eventuali bunkeraggi a mezzo autobotte, vengono regolamentati da apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima competente.

2.5 Servizio antincendio

La Marina dispone di impianti fissi e mobili per il pronto intervento in caso di incendio, e di personale addestrato al loro impiego. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente della Marina. Al verificarsi di un evento o pericolo incendio il personale della Marina addestrato e qualificato per le operazioni antincendio avrà cura di allertare l'Autorità Marittima e i Vigili del Fuoco.

2.6 Accesso via terra e circolazione dei veicoli

La circolazione dei veicoli deve avvenire nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e secondo le seguenti ulteriori prescrizioni.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di unità, all'interno dell'area portuale, salvo espressamente autorizzato dalla Direzione Porto, e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

All'interno dell'area portuale non sono previsti parcheggi per autovetture e motocicli ad esclusione del transito autorizzato dalla Direzione del Porto per il solo servizio di carico e scarico. Gli Utenti dovranno quindi attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle zone a ciò destinate.

La velocità massima dei veicoli autorizzati all'accesso nella zona portuale è di 10 Km all'ora. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

In tutta l'area portuale in concessione è esclusa la viabilità pubblica, la sosta e la fermata di autoveicoli, motoveicoli e cicli di qualsiasi genere, con eccezione dei mezzi di soccorso e polizia, dei mezzi di servizio del Concessionario o altri mezzi da questo autorizzati.

L'eventuale accesso e fermata per operazioni di carico/scarico, dovrà preventivamente essere comunicata al Concessionario, che ne autorizzerà l'effettuazione.

I soggetti che transitano o sostano, nei casi consentiti, all'interno dell'area in concessione, sia a piedi che con veicoli di ogni tipo, devono comunque osservare la massima cautela, in

funzione delle condizioni del manto stradale e arredi portuali, visibilità, condizioni meteomarine, presenza di persone o altri veicoli, nonché di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime.

2.7 Casi di forza maggiore, di emergenza

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dalla Direzione Porto, La Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle unità presenti.

In tali casi agli Utenti incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente.

La Direzione Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile della Direzione medesima, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto adempiuto alle formalità previste da normativa in materia di antinquinamento ambientale marino e dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione Porto. Delle operazioni dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima.

2.7.1 Inquinamenti e molestie

Nell'approdo turistico è vietato:

2.7.1.1 A meno di specifica autorizzazione della Direzione Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori o altre fonti luminose, sirene o altri sistemi acustici nonché, al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, i sistemi radar di bordo, fatti salvi i seguenti casi:

- nei casi previsti dalla convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare ratificata e resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977 n. 1085;
- alle unità in manovra;
- in occasione delle prove di funzionamento dei vari apparati durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Sono escluse dal predetto divieto le zone utilizzate dalla Marina stessa per operazioni di alaggio/varo e officina meccanica;

2.7.1.2 L'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato, curando al massimo l'utilizzo dei raccoglitori per la raccolta differenziata, così come per i rifiuti speciali (Olii esausti, Batterie, filtri, emulsioni, ecc.), devono essere utilizzati i contenitori dedicati, situati nei Punti di Raccolta specifici, in ossequio a quanto previsto nell'apposito "Piano di raccolta e gestione rifiuti del porto turistico di Marina di Punta Marana" a cui tutti gli Utenti sono tenuti ad attenersi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a

terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; il porto è attrezzato per lo svuotamento di tali serbatoi;

In caso di sversamento di idrocarburi o prodotti inquinanti in acqua o sulla banchina, dovrà essere effettuata la bonifica della zona interessata nel più breve termine possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso il Concessionario o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, l'Autorità Marittima ne dispone d'ufficio l'esecuzione a spese del contravventore, in tale caso, la bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese del responsabile.

Nell'Approdo è inoltre vietato:

- 2.7.1.3** L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare così come scaricare a mare acque non depurate, sia nere che grigie; qualsiasi attività che possa produrre inquinamento del suolo o del mare;
- 2.7.1.4** L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; è disponibile in porto un apposito contenitore;
- 2.7.1.5** Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii; la sostituzione dell'olio dei motori deve essere effettuata direttamente presso l'officina meccanica presente in porto e gli oli usati riversati negli appositi contenitori gestiti dalla stessa;
- 2.7.1.6** Il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, e l'utilizzo di detersivi non marini non biodegradabili;
- 2.7.1.7** Ingombrare con oggetti, materiali, tender o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine.
- 2.7.1.8** Eseguire lavori di manutenzione a bordo delle unità che comportino disturbo ai vicini di ormeggio o la produzione di agenti che possano inquinare lo specchio acqueo (es: verniciature, sverniciature, lavaggio con solventi chimici o acidi, ecc.).
- 2.7.1.9** E' vietata l'esecuzione di lavori di riparazione di unità al di fuori delle aree designate dalla Direzione dell'approdo e riconosciute idonee dall'Autorità Marittima.
- 2.7.1.10** l'uso di barbecue o griglia a carbone o gas, come anche l'uso di gas artificiali o fiamme libere, causare emissioni gassose inquinanti;
- 2.7.1.11** ogni altra attività o comportamento suscettibili di sicurezza delle strutture portuali, alla incolumità delle persone e decoro del porto.

2.8 Pesca e Balneazione

2.8.1 La pesca sia professionale che sportiva esercitata con qualsiasi sistema e mezzo nonché quella subacquea è vietata in tutto l'ambito portuale e nell'avamposto.

2.8.2 La balneazione è proibita in tutti gli specchi acqueei portuali e nell'avamposto.

2.9 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza



- 2.9.1** Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.
- 2.9.2** In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle unità limitrofe o alle installazioni a terra.
- 2.9.3** La Marina avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.
- L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
- 2.9.4** è assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle unità durante le operazioni di rifornimento;
- 2.9.5** il rifornimento di carburanti e lubrificanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti a motori fermi. E' assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione Porto;
- 2.9.6** prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 2.9.7** gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- 2.9.8** gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- 2.9.9** le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le unità di quella categoria;
- 2.9.10** in caso di incendio a bordo di un'unità, il personale di bordo e quello delle unità vicine, deve immediatamente evacuare le persone e fare il possibile per isolare l'unità ed evitare il propagarsi delle fiamme alle unità vicine, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione Porto, che informerà l'Autorità Marittima e i Vigili del Fuoco. Il personale di bordo deve evitare di mettere in atto manovre antincendio che possano costituire pericolo per se e per gli altri. In particolare l'unità incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della Marina o dal proprietario;
- 2.9.11** ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- 2.9.12** in Porto e nelle vicinanze dell'approdo è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e di soccorso.

Per ogni unità o Utente che non osservando il presente Regolamento di Sicurezza o Regolamento Interno assuma un comportamento lesivo della sicurezza portuale, il Concessionario potrà richiederne l'allontanamento, anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

2.10 Ispezioni

Qualora sussistano fondati motivi, il Concessionario potrà richiedere che siano effettuate

ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte della competente Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Una copia delle chiavi di accesso all'unità dovrà essere sempre depositata presso la Direzione Porto.

2.11 Assicurazione

Il proprietario dell'imbarcazione rimane unico responsabile degli adempimenti di legge, nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali o da persone su di essa ospitate a qualsiasi titolo e deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l'uso dell'imbarcazione ed avere stipulato congrua polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte del Concessionario e dei suoi addetti.

Il Concessionario potrà richiedere l'allontanamento dall'approdo delle unità la cui copertura assicurativa non sia in regola con la normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi, informandone, per eventuali provvedimenti la locale Autorità Marittima.

2.12 Custodia di minori

I minori ospitati dovranno essere sorvegliati e custoditi dai genitori, specie in prossimità delle banchine dell'approdo essendo queste prive di protezioni. Sarà cura della Marina apporre opportuni avvisi anticaduta.

2.13 Detenzione di animali

Sono consentite l'introduzione e la detenzione di animali da compagnia nell'ambito dell'approdo in osservanza alla normativa vigente, purché gli stessi siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sempre che non risultino pericolosi o molesti; è altresì vietata la detenzione degli stessi all'interno delle unità all'ormeggio senza la presenza del proprietario. I proprietari degli stessi sono comunque responsabili, nei confronti del proprietario e dei terzi, di ogni danno o inconveniente arrecato dagli animali stessi, e sono tenuti, in ossequio alla vigente normativa, alla raccolta delle eventuali deiezioni.

2.14 Lavori subacquei

Qualsiasi attività da compiersi all'interno dell'approdo e negli specchi acquei di pertinenza, con l'impiego di palombari e/o sommozzatori, è soggetta alla preventiva autorizzazione del concessionario che a sua volta sottoporrà all'attenzione dell'Autorità Marittima competente. I palombari e i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare nell'ambito della Marina di Porto Marana, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima.

2.15 Obblighi

Il Concessionario mette a disposizione le attrezzature di ormeggio che l'utente, oltre ad accettarle come viste, garantisce di usarle esclusivamente per la propria imbarcazione nei modi e nei tempi indicati dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

L'utente deve comunicare, non appena possibile, al Concessionario i dati di riconoscimento della propria imbarcazione.

L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge, nonché per i danni provocati ai terzi ed alle attrezzature portuali dall'imbarcazione e da persone ospitate a qualsiasi titolo.

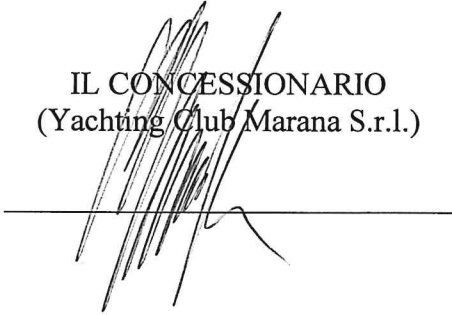
L'Utente si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti



e delle segnalazioni dal Concessionario od in apposita bacheca, assumendosi in proprio ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.

Golfo Aranci li 28 MAG. 2020

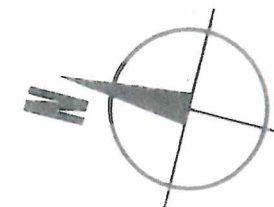
IL CONCESSIONARIO
(Yachting Club Marana S.r.l.)



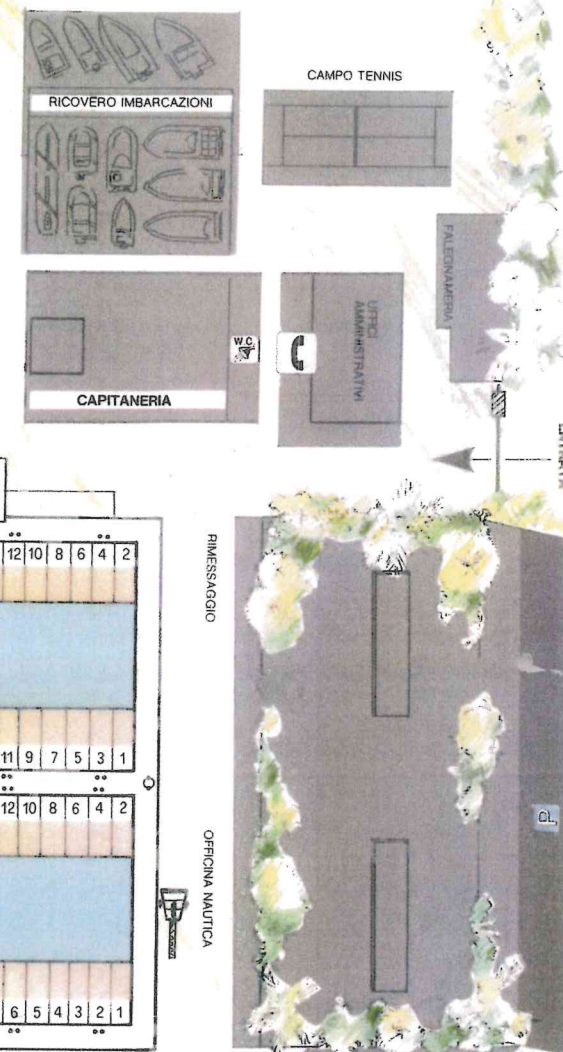
ALLEGATO "A"

YACHTING CLUB MARANA
Località Punta Marana - Golfo Aranci

PORTO MARANA
Latitudine 41°00' NORD - Longitudine 9°31' EST

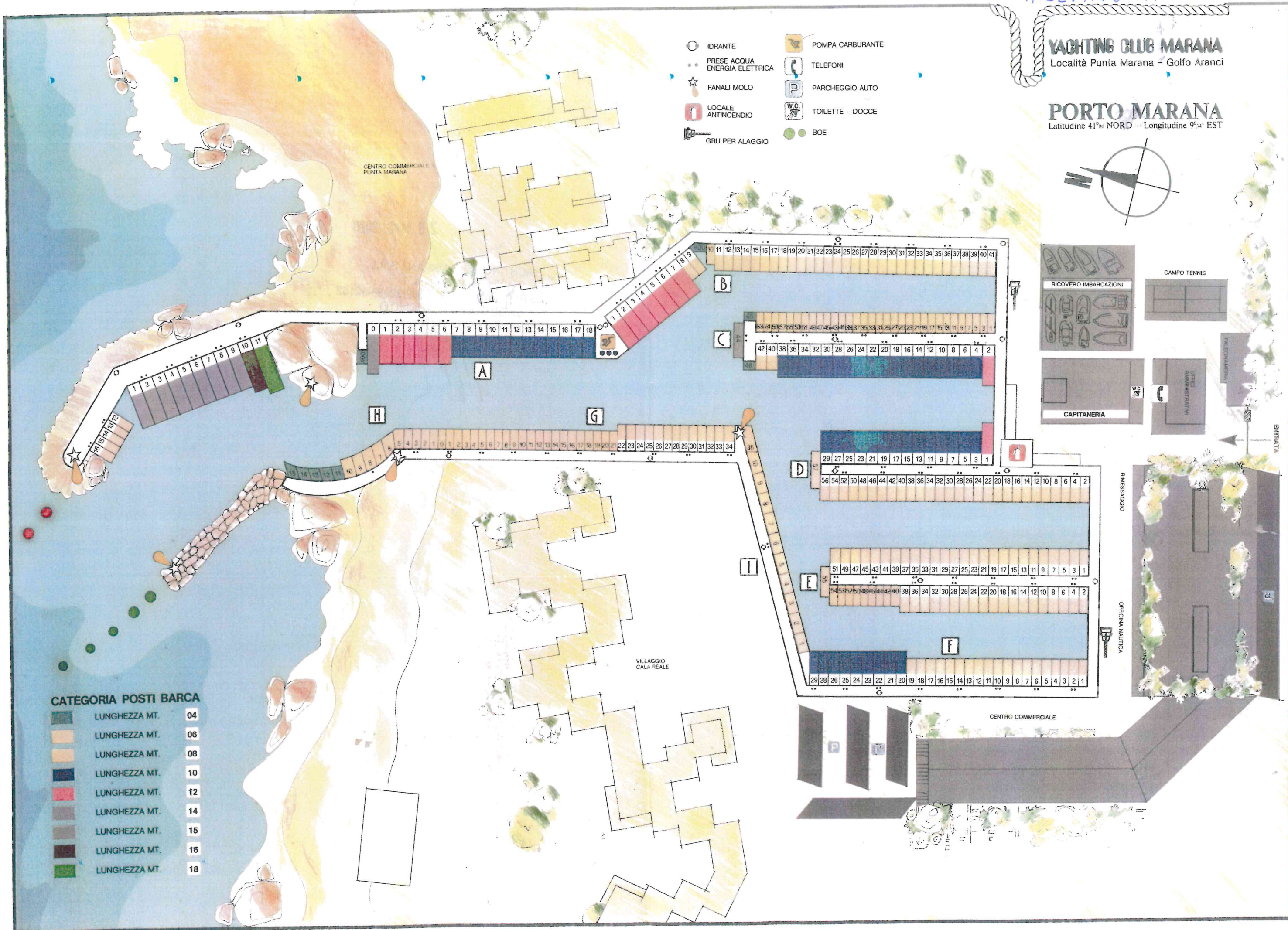


- IDRANTE
- PRESE ACQUA ENERGIA ELETTRICA
- FANALI MOLO
- LOCALE ANTINCENDIO
- GRU PER ALAGGIO
- POMPA CARBURANTE
- TELEFONI
- PARCHEGGIO AUTO
- TOILETTE - DOCCE
- BOE



CATEGORIA POSTI BARCA

	LUNGHEZZA MT.	04
	LUNGHEZZA MT.	06
	LUNGHEZZA MT.	08
	LUNGHEZZA MT.	10
	LUNGHEZZA MT.	12
	LUNGHEZZA MT.	14
	LUNGHEZZA MT.	15
	LUNGHEZZA MT.	16
	LUNGHEZZA MT.	18



ALLEGATO "B"

POSTI IN TRANSITO

POSTI RISERVATI AI DISABILI

